

Indennità di mobilità

viene concessa a seguito di procedura per licenziamento collettivo (almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni) attivata da imprese che rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

Hanno diritto al trattamento operai, impiegati e quadri assunti con contratto a tempo indeterminato che abbiano un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 effettivamente lavorati. Non spetta agli apprendisti.

A seguito della procedura di mobilità attivata dall'impresa il lavoratore viene iscritto in lista di mobilità, mentre per ottenere la relativa indennità deve presentare domanda all'INPS entro 68 giorni dal licenziamento.

L'ammontare dell'indennità è pari al trattamento di CIGS per i primi 12 mesi, all'80% di detto trattamento per i restanti mesi. Al lavoratore spetta, se dovuto, anche l'assegno per il nucleo familiare.

La durata del trattamento è di 12 mesi per i lavoratori fino a 40 anni, 24 mesi per i lavoratori fra 40 e 50 anni, 36 mesi per i lavoratori con oltre 50 anni. In ogni caso la durata del trattamento non può superare l'anzianità aziendale del lavoratore.